

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

Provincia di Torino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.14 DEL 14/06/2024

OGGETTO:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONVALIDA DEGLI ELETTI A SINDACO ED A CONSIGLIERI COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Cossano Canavese;

Visti e richiamati:

- l'art. 16 comma 17 del D.L. n. 138/2011 così come convertito dalla L. n. 148/2011 e successivamente modificato dalla L. n. 56/2014;
- l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la prima seduta del Consiglio Comunale venga convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si svolga entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
- l'art. 40, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio venga convocata e presieduta dal Sindaco;

Preso atto che l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamini la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del medesimo Decreto e dichiari la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che dai verbali delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione del 10/06/2024 risultano essere proclamati eletti:

- alla carica di Sindaco:
 - Aurelia SILETTO (lista N. 1: ViviAMO COSSANO)
- alla carica di Consigliere comunale:
 - Renzo NARDIN (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Alberto AVETTA (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Filippo VERZA (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Chiara PALLOZZI (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Lidia PELLER (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Fiorenza ANELLI (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Patrizia SCALA (lista N. 1: ViviAMO COSSANO);
 - Simona VOGLIANO (lista N.2: COSSANO CAMBIAMENTI);
 - Fernanda FRANCESIO (lista N.2: COSSANO CAMBIAMENTI);
 - Massimo EFFROI (lista N.2: COSSANO CAMBIAMENTI);

Il Segretario comunale dà lettura degli articoli del d.lgs 267/2000 che enumerano le cause che non consentono la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale:

60. Ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;*
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;*

3) NUMERO ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#);

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli [articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.

Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

63. Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'[articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.

La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Art. 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Preso atto che:

- a tutt'oggi non risulta presentata alcuna denuncia di causa di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti;
- il Sindaco ed i Consiglieri comunali neo eletti hanno reso apposite dichiarazioni, depositate agli atti di ufficio, circa l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità o incompatibilità;
- nessuno dei presenti si è pronunciato sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di inconfiribilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti;

Constatato che al Sindaco ed ai Consiglieri comunali eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche in atti;

Richiamato l'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di convalidare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della consultazione elettorale del 8 e 9 giugno 2024, la proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del Comune di Cossano Canavese dei seguenti signori:

Carica	Generalità	Lista di appartenenza
Sindaco	Aurelia SILETTO	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Renzo NARDIN	ViviAMO COSSANO

Consigliere comunale	Alberto AVETTA	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Filippo VERZA	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Chiara PALLOZZI	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Lidia PELLER	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Fiorenza ANELLI	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Patrizia SCALA	ViviAMO COSSANO
Consigliere comunale	Simona VOGLIANO	COSSANO CAMBIAMENTI
Consigliere comunale	Fernanda FRANCESIO	COSSANO CAMBIAMENTI
Consigliere comunale	Massimo EFFROI	COSSANO CAMBIAMENTI

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione.

Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziana Ausilia GRAZIANI

Cossano C.se, 14/06/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Dopo ampia discussione, con votazione espressa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti:
Assenti:
Favorevoli:....
Contrari: ...
Astenuiti:

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta di deliberazione;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.